



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

## 28° Corso Vice Sovrintendenti mancata ricostruzione carriera e riconoscimento economico La risposta

A seguito di uno specifico intervento della Segreteria Nazionale del 7 ottobre 2021 (verificabile seguendo il link [L'intervento 7\\_10\\_21](#)) la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale ha fornito le indicazioni verificabili nella risposta ufficiale allegata



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area3^  
Rif. Nota 145.7/SN/21 del 7.10.21

Roma, data del protocollo

OGGETTO: “28° Corso Vice Sovrintendenti – Mancata ricostruzione carriera e riconoscimento economico - Richiesta intervento urgente”.

ALLA SEGRETARIA NAZIONALE SIAP-USIP

ROMA

Con riferimento alla nota a margine relativa all'oggetto, in cui sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla posizione economica dei frequentatori del 28° corso di formazione per vice sovrintendenti, ai quali non sarebbe stato riconosciuto l'esatto trattamento derivante dal calcolo della decorrenza della nomina ad Assistente Capo Coordinatore, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Il 20 febbraio 2020 è entrato in vigore il d.lgs. n. 172/2019 che ha ulteriormente ridotto, ai fini dell'attribuzione della denominazione di “coordinatore”, la permanenza nella qualifica di assistente capo da otto a cinque anni.

Le procedure per il concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 2214 posti di vice sovrintendente sono state avviate con d.m 27 dicembre 2018 ed erano ancora in corso di svolgimento nel momento dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 172/2019.

I dipendenti vincitori della predetta procedura concorsuale, conclusasi il 22 maggio 2020, sono stati avviati alla frequenza di quattro cicli del 28° corso di formazione, svoltisi nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 13 ottobre 2020.

Al termine dei citati cicli, con decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datati, rispettivamente, 20 ottobre 2020 e 7 gennaio 2021, i frequentatori sono stati nominati vice sovrintendenti a decorrere, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 2018, e ai fini economici dal 6 agosto 2020 (giorno successivo al termine del 1° ciclo del 28° corso di formazione).

Successivamente, in applicazione della citata previsione del d.lgs. n. 172/2019, è stato avviato il procedimento volto al conferimento della denominazione di “coordinatore” nei confronti degli assistenti capo che, al 1° gennaio del 2020, avevano maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, e con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o-bis) del d.lgs. n. 95/2017, come modificato dall'art. 36 del d.lgs. n. 172/2019.

Ministero dell'Interno  
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato  
Prot. 0041367 del 18/03/2022 Uscita Coc Ann. n. 11  
Data: 18/03/2022 12:34:21



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Con decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 giugno 2021, pertanto, al termine del procedimento in questione è stata attribuita ai citati dipendenti la denominazione di “coordinatore” a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, è stato infine evidenziato che non è risultato possibile attribuire la denominazione di assistente capo “coordinatore” ai frequentatori del 28° corso per vice sovrintendenti interessati, perché questi ultimi alla data di conclusione del relativo procedimento già rivestivano la qualifica di vice sovrintendente a decorrere dal 1° gennaio 2018 ai fini giuridici e dal 6 agosto 2020 ai fini economici; pertanto, tali dipendenti non risultavano in possesso del requisito previsto dalla citata lettera o-*bis*) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 95/2017.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis